CONSIGLIO NAZIONALE 18 Gennaio 2018

Sala Protomoteca – Campidoglio

Informativa sul decreto legislativo di riforma della protezione civile (di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

In attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30 il **14 dicembre** u.s. **è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della Protezione Civile** ed è stato adottato definitivamente in CDM e sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale. Viene così modificata in maniera importante la legge 225/92 in materia di Protezione civile.

Sugli aspetti di modifica di interesse si segnala come **importante novità, la nuova definizione di AUTORITA' TERRITORIALE di Protezione civile operando una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dell'Ente di appartenenza**.

Si è voluto operare una distinzione, con le precisazioni introdotte all'articolo 6 del nuovo decreto, a chiarimento inequivocabile circa il ruolo che le Autorità territoriali esercitano ovvero di indirizzo politico e di vigilanza sullo svolgimento delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.

Vi sono responsabilità di indirizzo politico poste in capo ai soggetti istituzionali monocratici di natura elettiva e quelle di tipo operativo, che competono alle strutture amministrative ai diversi livelli di governo del Servizio nazionale della Protezione civile.

Le autorità territoriali di protezione civile sono quindi responsabili dei rispettivi ambiti di governo e funzioni di competenza mentre sulle funzioni fondamentali **per i Comuni viene perimetrata meglio la funzione e chiarito altresì che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza", è funzione fondamentale** e sostituisce la più generica "attività di protezione civile".

Il provvedimento pone anche finalmente **chiarezza in merito alle dichiarazioni di stato di emergenza**, stabilendo che vi sono le emergenze connesse con eventi calamitosi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria – a prescindere dalla loro dimensione "locale" o "regionale" - e quelle che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, disciplinate dalle Regioni, oltre alle emergenze di rilievo nazionale da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Un importante intervento di chiarimento riguarda il **ruolo dei Prefetti**, che in occasione degli eventi emergenziali di tipo "B)" e "C)", assumeranno in raccordo

con il Presidente della regione e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli anche con gli interventi messi in atto dai comuni interessati. **Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione in via ordinaria, il Sindaco chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e al Presidente della Regione**, i quali si raccorderanno per adottare i provvedimenti di competenza.

Apprezzabile appare inoltre l'indicazione **in merito al carattere "probabilistico" delle attività di previsione degli eventi**.

La norma pone particolare attenzione rispetto all'azione di pianificazione in materia di protezione civile, con il riferimento chiaro al piano regionale, sebbene **non sia definito in questo ambito il ruolo degli enti di area vasta e segnatamente delle Città metropolitane, laddove invece viene accentuato quello delle Prefetture.**

Sul punto l'Anci ha proposto ed è stato inserito all'articolo 12 la possibilità per i Comuni per lo svolgimento della funzione di ricorrere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 56/2014, in merito ai rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune. L'azione di pianificazione delle Regioni dovrà quindi concentrarsi anche sull'individuazione degli ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, fermo il ricorso all'attuazione del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, nel momento in cui l'emergenza travalica i limiti di competenza dei diversi livelli di governo.

L'Anci in sede di consultazione aveva chiesto di individuare risorse certe per l'organizzazione dei servizi territoriali di Protezione Civile, da promuovere da parte delle Regioni anche attraverso il fondo regionale negli ambiti territoriali, con un valore aggiunto in termini di risorse e di coordinamento stabile regionale dei servizi medesimi, a ché l'avvio dei servizi territoriali fosse indirizzato e sostenuto, invece che solamente accennato, con il rischio che senza precise linee di indirizzo si possa vanificare l'intento del legislatore e concretizzare la realtà ci una unione di "più povertà" nella gestione dei servizi di ambito.

La legge delega aveva disposto la clausola di invarianza finanziaria, ed è **stato però evidenziato dall'Anci al Governo che ai sensi della previsione di cui all'articolo 117**, secondo comma, lettera p), **della Costituzione** - che assegna ai Comuni tra le funzioni fondamentali le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi - **si sarebbe dovuto provvedere** ai sensi degli artt. 97 e 118 della Costituzione **a trasferire al contempo anche le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio della funzione**.